

*REGOLAMENTO PER IL RILASCIO ED IL MANTENIMENTO DELLA
CERTIFICAZIONE AGGIUNTIVA PER I PRODOTTI DISCIPLINATI*

DALL'ART. 36 commi 1 e 6 DEL D.P.R. N. 150 DEL 30/05/2002

PREMESSO CHE

- Il D. Lgs. 251 del 22/05/99 (d'ora in avanti "il Decreto 251/99") detta le regole in materia di disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi;
- l'art. 1 del Decreto 251/99 stabilisce che i metalli preziosi sono: platino, palladio, oro e argento;
- l'art. 18 del Decreto 251/99 prevede che i laboratori che effettuano il saggio dei metalli preziosi ed il rilascio delle relative certificazioni del titolo devono essere abilitati dalle Camere di Commercio o appartenere alle stesse o alle loro aziende speciali;
- Le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ancona e Macerata (in seguito indicate come Camere di Commercio), ai sensi dell'art. 2 comma 2 della legge 29.12 1993 n. 580, hanno istituito l'Azienda Speciale denominata "*Real Precious Quality*" (d'ora in avanti "Il Laboratorio") al fine, anche, di istituire un laboratorio d'analisi specializzato nel saggio e nel marchio dei metalli preziosi, conformemente a quanto previsto dal Decreto 251/99;
- l'art. 19 del Decreto 251/99 consente il rilascio di certificazioni aggiuntive stabilendo, a carico del Laboratorio, il controllo periodico presso il fabbricante sugli oggetti pronti per la vendita e rinviando per le modalità di esecuzione del rilascio al regolamento applicativo del Decreto 251/99 emanato con il D.P.R. n. 150 del 30/05/2002 (d'ora in avanti "il D.P.R. 150/02");
- l'art. 15 del Decreto 251/99 vieta di imprimere indicazione in titolo o millesimi, e in carati, e, comunque, altre indicazioni che possano ingenerare equivoci, sugli oggetti di metallo differente da quello prezioso, anche se dorati, argentati, ovvero placcati;
- l'art. 1 del Regolamento 150/02 stabilisce che per "certificazione aggiuntiva" si intende la facoltà riconosciuta al richiedente (d'ora in avanti "l'Azienda richiedente" o l'Azienda certificata" a seconda della fase della procedura di rilascio della certificazione aggiuntiva) o a suo mandatario, ai sensi dell'art. 19 del Decreto 251/99, di garantire la conformità dei propri prodotti alle disposizioni dello stesso Decreto 251/99;

- l'art. 28 del D.P.R. 150/02 prevede l'iscrizione, nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione, dell'indicazione dell'eventuale laboratorio presso cui l'azienda ha richiesto la certificazione aggiuntiva e del logo (eventualmente) concesso alla stessa azienda;
- l'art. 36 del D.P.R. 150/02 consente, sugli oggetti di metalli comuni o costituiti di sostanze non metalliche, recanti rivestimenti d'oro, l'iscrizione del termine "dorato" (o dell'aggettivo derivante dal metallo prezioso utilizzato) o anche dei termini "placcato" e "laminato", seguito dal simbolo del metallo prezioso utilizzato sul rivestimento osservando quanto stabilito ai commi 2 e 6;
- il comma 7 del medesimo articolo vieta l'applicazione della denominazione "gioielleria", "oreficeria" e "argenteria" e dell'impressione del marchio di identificazione e/o di qualsiasi titolo in millesimi o in carati sugli oggetti di cui alla premessa precedente;
- l'art. 53.4 del D.P.R. 150/02 disciplina la concessione del logo rinviando al Laboratorio che lo concede per tutto quanto attiene alla sua modalità d'uso.
- L'art. 53.6 del D.P.R. 150/02 attribuisce al funzionario responsabile presso la Camera di Commercio competente il potere di controllo sulla corrispondenza dell'impronta del logo alle disposizioni di legge, con facoltà di vietarne l'uso.
- la certificazione aggiuntiva viene rilasciata e mantenuta solo in capo alle Aziende certificate che si attengono alle disposizioni del presente regolamento di certificazione;
- L'Azienda che richiede la certificazione accetta integralmente il presente regolamento impegnandosi a rispettarlo in ogni sua parte;
- per quanto non espressamente previsto, il presente atto è integrato dalle disposizioni del Decreto 251/99 e del D.P.R. 150/2002 a cui si riporta anche ai fini della interpretazione degli articoli seguenti.

TANTO PREMESSO

l'azienda speciale delle Camere di Commercio di Ancona e Macerata Real Precious Quality, con deliberazione del consiglio di amministrazione n. 16 del 20/04/2009 adotta il seguente

REGOLAMENTO

1 Accesso al servizio di certificazione aggiuntiva

1.1 Ogni azienda che produce gli oggetti di cui all'art. 36 commi 1 e 6 del D.P.R. 150/02 a cui sia stato assegnato il marchio di identificazione per metalli preziosi

rilasciato ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 251/99 può richiedere la certificazione aggiuntiva al Laboratorio utilizzando il modulo di domanda allegato al presente regolamento (Allegato I), purché risulti in regola con il pagamento del diritto annuale di concessione.

- 1.2 L'azienda, all'atto della domanda, comunicherà al Laboratorio l'elenco, codificato, di tutti i prodotti finiti e commercializzati, oggetto della certificazione.
- 1.3 Al fine di poter accedere al servizio di certificazione di cui all'art. 36 commi 1 e 6 del DPR 150/02, deve essere sempre eseguibile la separazione della lamina di metallo prezioso dalla lamina di metallo comune tramite riscaldamento e successiva separazione meccanica. La quantità di lega presente sui prodotti disciplinati dall'art. 36 comma 1 del DPR 150/02 deve essere superiore a 0,1 grammi (allegato II).
- 1.4 Ricevuta la domanda, il Laboratorio provvederà a rilasciare la certificazione aggiuntiva applicando le disposizioni previste in materia dal D.P.R. 150/02 e dai suoi allegati.
- 1.5 La presente certificazione può essere rilasciata solo per i prodotti disciplinati dall'art. 36 commi 1 e 6 del D.P.R. 150/02 alle Aziende che siano regolarmente iscritte alla Camera di Commercio della provincia in cui hanno la sede legale e che siano in regola con il pagamento del diritto camerale e con il diritto di cui all'art. 7 del D.Lgs. 251/99.
- 1.6 Il Laboratorio effettua una visita preliminare, presso l'Azienda richiedente, al fine di acquisire tutte le informazioni relative ai prodotti oggetto della richiesta di certificazione.
- 1.7 La fase di prelievo viene eseguita osservando la tabella dell'allegato VIII del D.P.R. 150/02 nonché le altre disposizioni del medesimo D.P.R. e del D.Lgs. 251/99 ed è seguita dalla verifica della conformità dei prodotti che sarà effettuata applicando le norme di riferimento per i laboratori di analisi e gli organismi di certificazione richiamate nell'Allegato X del DPR 150/02, nonché le procedure interne per la determinazione dei quantitativi di metallo prezioso presenti nei prodotti oggetto della certificazione.
- 1.8 Il Laboratorio concede la certificazione aggiuntiva entro 60 giorni come previsto dall'art. 53.2 del D.P.R. 150/02.
- 1.9 Gli esiti delle verifiche e dei rapporti di prova emessi dal laboratorio vengono consegnati all'Azienda certificata che dovrà conservarli per tutto il periodo durante il quale verrà mantenuta la certificazione e, comunque, per almeno 5 anni dalla data del rilascio.

1.10 Qualora i prodotti sottoposti ad esame non siano conformi alle disposizioni del Decreto 251/99 e del D.P.R. 150/02, la certificazione non potrà essere concessa. In tal caso l'Azienda certificata potrà proporre nuova domanda di certificazione non prima di 6 mesi dal diniego della concessione.

2 Validità della certificazione aggiuntiva

2.1 La certificazione aggiuntiva rilasciata dal laboratorio ha un anno di validità e si rinnova automaticamente salva la revoca di cui all'art. 4.8 e successivi o la rinuncia che deve essere comunicata almeno tre mesi prima della scadenza.

3 Registrazione della certificazione

3.1 I dati dell'Azienda cui è stata concessa la certificazione aggiuntiva sono trascritti nel Registro Nazionale Assegnatari Marchi e aggiornati periodicamente dalle Camere di Commercio competenti per territorio.

3.2 Il Laboratorio trasmette periodicamente, una volta l'anno, l'elenco aggiornato delle Aziende che hanno ottenuto la certificazione alle Camere di Commercio competenti, così come la revoca e la rinuncia.

4 Verifiche periodiche

4.1 Le verifiche periodiche del Laboratorio sono costituite dalle specifiche attività previste nell'Allegato III del presente regolamento o quelle anche non contemplate nel presente atto ma previste dal Decreto 251/99 e/o dal D.P.R.150/02, e comportano l'accesso ai locali dell'Azienda certificata.

4.2 Il Laboratorio provvederà ad effettuare le verifiche periodiche senza bisogno di alcuna autorizzazione da parte dell'Azienda certificata, a sua insindacabile discrezione e senza preavviso, purché durante l'orario lavorativo.

4.3 I dipendenti o i mandatari del Laboratorio potranno accedere ai locali dell'Azienda certificata, presso la sede o qualunque altra unità, per effettuare le verifiche di cui all'art. 1. L'Azienda certificata non potrà rifiutare l'accesso ad alcuno dei locali dello/degli stabilimento/i, il rifiuto comporterà l'immediata revoca della certificazione aggiuntiva e la conseguente comunicazione alla Camera di Commercio competente per territorio.

4.4 I dipendenti o i mandatari del Laboratorio dovranno essere assistiti, nello svolgimento delle operazioni di verifica, se richiesto, dal personale dell'Azienda certificata, al quale potranno richiedere tutte le informazioni necessarie per svolgere la verifica.

4.5 Dell'accesso e delle operazioni compiute è redatto verbale che viene lasciato in copia all'Azienda certificata.

- 4.6 La verifica si completa con gli esami del Laboratorio e con quelli comunque previsti dal Decreto 251/99 e dal D.P.R. 150/02.
- 4.7 Il Laboratorio rilascia i rapporti di prova all'Azienda certificata nel tempo necessario per effettuare gli esami, tenuto conto dell'organizzazione interna. I certificati e tutti gli altri documenti consegnati dal laboratorio dovranno essere conservati, dall'Azienda certificata, per almeno 5 anni dal momento del rilascio e ne potrà essere richiesta l'esibizione in qualunque successiva verifica.
- 4.8 Nel caso in cui anche un solo campione risultasse non conforme alle disposizioni di legge, il Laboratorio revocherà la certificazione.
- 4.9 Non è prevista la revisione delle analisi.

5 Diritto di uso della certificazione aggiuntiva

- 5.1 La certificazione aggiuntiva può essere usata dall'Azienda certificata nei limiti e nel rispetto delle disposizioni del presente atto, del Decreto 251/99 e del D.P.R. 150/02.
- 5.2 In ogni caso, l'uso deve essere tale da impedire di ingenerare, nel consumatore, confusione sulle caratteristiche, sulla qualità e sui metalli di cui è composto il bene offerto in vendita.
- 5.3 Al momento della perdita di validità, per qualunque motivo, della certificazione aggiuntiva, l'Azienda certificata eviterà immediatamente qualunque riferimento ad essa in tutte le sue comunicazioni ed in tutti i suoi prodotti.
- 5.4 L'Azienda certificata comunicherà per iscritto al Laboratorio con il recesso, oppure entro 7 giorni dalla comunicazione di revoca della certificazione aggiuntiva, l'entità delle scorte di prodotti finiti o in corso di lavorazione giacenti presso di essa o presso terzi ed il materiale informativo e tutto quanto ancora possa essere collegato alla certificazione.
- 5.5 L'Azienda certificata è tenuta a distruggere, senza aver diritto ad alcun risarcimento o indennità dal Laboratorio, in presenza dei mandatari di quest'ultimo, ogni materiale, ogni prodotto ed ogni documento che in qualunque modo richiami o si richiami alla certificazione aggiuntiva.
- 5.6 L'azienda ha la facoltà di custodire il materiale informativo, opportunamente sigillato dal Laboratorio ed annotato, in apposito elenco in doppia copia, e si obbliga a non utilizzarlo fino al rilascio di nuova certificazione aggiuntiva. Nel corso della pre-verifica, il Laboratorio controllerà l'integrità dei sigilli e la corrispondenza dei beni all'elenco. In caso di non integrità o non

corrispondenza, la certificazione non verrà concessa e troveranno applicazione le disposizioni del precedente art. 5.5.

- 5.7 Il Laboratorio, all'invio della comunicazione di cui all'art. 5.4, si metterà in contatto con l'Azienda certificata per provvedere, nei 15 giorni successivi, a quanto stabilito all'art. 5.5.
- 5.8 Al fine di evitare la distruzione dei prodotti finiti pronti per la vendita sui quali sia applicato il certificato di garanzia del Laboratorio, con le stesse modalità previste all'art. 5.4, l'Azienda certificata potrà richiedere l'esecuzione di una verifica da effettuarsi con la procedura prevista dall'allegato VIII del D.P.R. 150/02. Si applica l'art. 6.6.
- 5.9 La verifica verrà eseguita su tutti i lotti di prodotti finiti presenti nel magazzino, pronti per la vendita sui quali sia applicato il certificato di garanzia del Laboratorio di cui all'art. 53 del D.P.R. 150/02.
- 5.10 Fino all'esito della verifica di cui al precedente articolo l'Azienda certificata non può mettere in commercio i prodotti in alcun modo.
- 5.11 Qualora dalla verifica di cui all'art. 5.8 venissero riscontrate violazioni o mancanza di conformità alla legge, il logo del Laboratorio dovrà essere rimosso da tutti i prodotti del lotto in cui sia stata accertata la violazione o la non conformità di almeno un prodotto alla presenza dei mandatari del Laboratorio.
- 5.12 Anche nel caso in cui i prodotti sottoposti alla verifica di cui all'art. 5.8 risultassero conformi alla legge, la certificazione aggiuntiva non potrà essere richiesta prima che siano trascorsi 6 (sei) mesi dal giorno in cui essa abbia perduto validità.

6 Tariffa della certificazione aggiuntiva

- 6.1 Il criterio di determinazione del costo annuale della certificazione aggiuntiva è stabilito dal listino di cui all'Allegato IV che potrà essere variato di anno in anno a discrezione del Laboratorio.
- 6.2 Il costo della quota di pre-verifica indicata nell'allegato IV è dovuto anche nel caso in cui la certificazione aggiuntiva non venga rilasciata e verrà pagato al momento della richiesta secondo le modalità stabilite dal Laboratorio.
- 6.3 La differenza dovrà essere corrisposta prima della consegna della certificazione aggiuntiva con le modalità di cui all'art. 6.2.
- 6.4 In caso di rinnovo della certificazione, il pagamento deve essere effettuato per la metà entro il mese di scadenza di ogni anno e per l'altra metà entro sei mesi

dal rinnovo. La data di decorrenza coincide per convenzione con il primo giorno del mese.

- 6.5 Gli attestati di certificazione aggiuntiva da allegare a ciascun prodotto oggetto della stessa debbono essere pagati al momento dell'ordine.
- 6.6 Nel caso in cui il Laboratorio concordasse con l'Azienda richiedente o certificata attività aggiuntive a quelle indicate nell'Allegato I, quest'ultima è tenuta a pagare il prezzo stabilito dal laboratorio per ogni singolo esame.
- 6.7 Il mancato pagamento, anche parziale, del prezzo stabilito non consente il rilascio della certificazione aggiuntiva o ne comporta la sua immediata revoca.

7 Modifiche della certificazione

- 7.1 L'azienda certificata comunicherà tempestivamente al Laboratorio, a mezzo lettera raccomandata con a/r, qualunque modifica del prodotto e ogni altra variazione collegata o in ogni modo connessa alla certificazione aggiuntiva.
- 7.2 L'azienda comunicherà, tempestivamente, tutte le modifiche che saranno apportate all'elenco di cui al punto 1.2.
- 7.3 A seguito della comunicazione di cui al punto 7.1 il laboratorio provvederà ad effettuare la verifica ai sensi dell'art.4 ed i costi saranno sostenuti dall'Azienda certificata con le modalità stabilite dall'art.6.6.
- 7.4 L'Azienda certificata dovrà inviare preventivamente, al Laboratorio, con le modalità di cui all'art.7.1, ogni documento contenente le informazioni commerciali che allega al prodotto in vendita perché verifichi che sono idonee a non ingenerare equivoci con la certificazione aggiuntiva.
- 7.5 A seguito dell'esito positivo della verifica, il Laboratorio rilascia l'autorizzazione all'utilizzo della documentazione.

8 Perdita di validità della certificazione aggiuntiva

- 8.1 La certificazione aggiuntiva perde validità per effetto della revoca del Laboratorio o per rinuncia dell'Azienda certificata. La comunicazione di revoca e quella di rinuncia devono essere spedite a mezzo lettera raccomandata con a/r.
- 8.2 La certificazione aggiuntiva è revocata dal Laboratorio nei casi in cui essa, ai sensi del Decreto 251/99, del D.P.R.150/02 e del presente regolamento, non potrebbe essere rilasciata o mantenuta. La revoca avviene anche nel caso in cui l'Azienda certificata ometta di effettuare la comunicazione di cui agli art. 7.1 e 7.2 o non sia in regola con il pagamento del diritto camerale di cui all'art. 1.1.
- 8.3 La perdita di validità della certificazione è comunicata immediatamente dal Laboratorio alla Camera di Commercio competente ai fini della cancellazione,

dalle registrazioni, quale azienda certificata, dal Registro Nazionale Assegnatari Marchi.

- 8.4 La revoca e la rinuncia hanno effetto immediato dal momento in cui sono conosciute dalla parte a cui è indirizzata la comunicazione.
- 8.5 Il Laboratorio può accedere ai locali dell'Azienda cui è stata revocata o che ha rinunciato alla certificazione nei 6 (sei) mesi successivi dal giorno in cui la certificazione ha perso la sua validità e procedere a verifica con le modalità di cui all'art. 4, per accertare che i prodotti in deposito o in produzione non presentino riferimenti alla certificazione aggiuntiva e che siano conformi alle disposizioni dettate dal Decreto 251/99, dal D.P.R.150/02 e dal presente regolamento.
- 8.6 L'Azienda che abbia perso il diritto di fregiarsi della certificazione aggiuntiva deve restituire al Laboratorio i certificati di prodotto di cui sia ancora in possesso, allegandoli alla comunicazione di rinuncia o, in caso di revoca, eseguendo le indicazioni per la riconsegna contenute nella comunicazione. I certificati restituiti non saranno rimborsati.

9 Modifica del regolamento

- 9.1 l'Azienda richiedente o certificata accetta fin d'ora tutte le modifiche che il Laboratorio, a sua insindacabile discrezione, apporterà al presente regolamento ed ai suoi allegati per la maggiore efficienza ed efficacia della propria organizzazione e delle procedure, degli esami e delle verifiche finalizzate al rilascio della certificazione aggiuntiva.

10 Premesse e allegati

- 10.1 Le premesse e gli allegati formano parte sostanziale ed integrante del presente regolamento.

11 Privacy

- 11.1 L'azienda richiedente autorizza, ai sensi dell'art. 13 del decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196, il trattamento dei dati forniti, ivi compresa la formazione e l'utilizzo di banche dati, esclusivamente per fini connessi e funzionali al corretto svolgimento delle attività derivanti dall'esecuzione del presente contratto.

- 11.2 L'azienda richiedente dichiara altresì di aver preso visione dell'informativa allegata al presente contratto predisposta dal Laboratorio.

□ ALLEGATO I

(Regolamento per il rilascio ed il mantenimento della Certificazione aggiuntiva per i prodotti disciplinati dall'art.36 commi 1 e 6 del d.p.r. n. 150 del 30/05/2002)

Schema di domanda. Nella domanda dovranno essere indicate le seguenti informazioni:

- 1.1. la denominazione dell'azienda e la sua sede legale;
- 1.2. il numero Repertorio Economico Amministrativo;
- 1.3. le generalità del titolare della licenza di pubblica sicurezza, ove prevista;
- 1.4. indicare se Azienda iscritta all'albo delle Imprese Artigiane, Azienda Industriale o se trattasi di Laboratorio annesso ad Azienda commerciale;
- 1.5. numero del marchio di identificazione per metalli preziosi assegnato ai sensi dell'Art. 7 del D.Lgs n. 251/99;
- 1.6. numero dipendenti (in detto numero sono inclusi tutti i prestatori di lavoro subordinato dell'azienda, indipendentemente dalle rispettive qualifiche, operai, impiegati, dirigenti amministrativi o tecnici, e dal loro eventuale impiego in settori dell'impresa anche non direttamente connessi con la lavorazione dei metalli preziosi);
- 1.7. il numero e l'ubicazione delle eventuali altre sedi dell'azienda (filiali, stabilimenti) anche se situate in altre province, nelle quali sono svolte le stesse attività;
- 1.8. tipologie produttive realizzate per le quali si richiede la certificazione;
- 1.9. quantità di materia prima lavorata al mese (valore indicativo);
- 1.10. numero oggetti prodotti mediamente al mese (valore indicativo);
- 1.11. schema illustrativo del sistema produttivo. In detto schema saranno illustrati tutti i passaggi effettuati per la realizzazione del prodotto finito e commercializzati con il marchio di identificazione dell'Azienda certificata. Verranno altresì indicate tutte le ditte esterne che eventualmente collaborano per la realizzazione del prodotto finito;
- 1.12. alla domanda dovrà essere allegato: l'elenco codificato di tutti i prodotti finiti e commercializzati, oggetto della certificazione.

RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE AGGIUNTIVA

(così come disposto dall'art.19 del Decreto Legislativo n.251 del 22 maggio 1999 e dal suo regolamento D.P.R. n. 150 del 30 maggio 2002)

Alla Azienda Speciale RPQ
Real Precious Quality
Via Virgilio Guzzini, 3
62010 Montelupone (MC)

Il/la sottoscritto/a _____

in qualità di Titolare/Presidente CdA/Legale Rappresentante/Socio

della ditta _____

con sede in _____

assegnataria del marchio di identificazione metalli preziosi _____

iscritta al REA della Camera di _____ al n _____ dal _____

Iscritta all'albo delle Imprese Artigiane al n _____ dal _____

Esercente l'attività di:

- vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime;
- vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di semilavorati;
- fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe;
- importazione materie prime;
- importazione semilavorati;
- importazione prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe;
- collaboratore annesso ad Azienda commerciale

CHIEDE

Ai sensi dell'art. 19 comma 2 D.Lgs. 251/99 il rilascio della certificazione aggiuntiva.

Per quanto sopra richiesto si allega:

- Mod. 17 RCAL;
- Mod. 18 RCAL;
- n. 1 elenco codificato dei prodotti finiti;
- copia attestante l'avvenuto versamento, a mezzo di Bonifico Bancario, a favore del Laboratorio.

Timbro e firma

DICHIARA

Ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000; consapevole delle responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dalla legge per le dichiarazioni mendaci nei confronti di chi attesta il falso:

di chiamarsi (cognome) _____ (nome) _____

di essere nato/a nel Comune di _____ Prov. _____ il _____

di essere residente in Via _____ n. _____

Comune _____ Prov _____ cap _____

di essere cittadino/a _____

che il proprio codice fiscale è _____

di in possesso della Licenza di Pubblica Sicurezza rilasciata in data _____

(ai sensi dell'art. 16/2 del decreto legislativo n. 112/98 la Licenza di Pubblica Sicurezza non è richiesta per coloro che sono iscritti all'albo delle imprese artigiane)

dalla Questura di _____

o comunque presentato denuncia alla Questura di _____ in data _____

per lo svolgimento della attività di _____

DICHIARA INOLTRE

Di essere debitamente informato di quanto previsto dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 in relazione al trattamento dei dati personali (Informazioni in tema di "privacy"); di essere al corrente che in qualsiasi momento si può richiedere per iscritto di integrare, aggiornare, rettificare o modificare i propri dati, nonché esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Dlgs 196/03; di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

data, _____

firma _____

(art. 3/11 legge 127/97, come modificato dall'art. 2/10 legge n. 191 del 1998)

| | | |
|--|---|------------------------------------|
| Richiesta certificazione aggiuntiva GENERALITA' | | Mod.17: RCAL Rev. 0 Pag. 1 di 1 |
| Generalità Titolare licenza Pubblica Sicurezza (se prevista) o richiedente : | | |
| Cognome | | Nome |
| Luogo e data di nascita | | |
| Residente in: | | Via: |
| Numero dipendenti: | | |
| Ubicazione di eventuali altre sedi dell'azienda site in: | | |
| Tipologie produttive realizzate per le quali si chiede la Certificazione Aggiuntiva | | |
| 1°) Tipologia produttiva | Lastra di argento applicata ad una lastra di metallo comune (Art. 36 commi 1 e 6 del DPR n.150 del 30/05/02) | |
| Quantità di materia prima lavorata al mese (valore indicativo) | | |
| Numero di prodotti finiti realizzati al mese (valore indicativo) | | |

Si allega:

- **Elenco codificato dei prodotti finiti (Punto 1.2 Regolamento.)**

Timbro e firma

□ Allegato II

Metodo Interno di Prova MIP 5_4_1 laminati

INDICE

| | |
|--|----|
| INDICE..... | 14 |
| 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE..... | 15 |
| 2. RIFERIMENTI NORMATIVI..... | 15 |
| 3. PRINCIPIO..... | 15 |
| 4. REAGENTI..... | 15 |
| 5. APPARECCHIATURE..... | 15 |
| 6. CAMPIONAMENTO..... | 15 |
| 7. PROCEDURA..... | 16 |
| 7.1 SEPARAZIONE LAMINA METALLO PREZIOSO..... | 16 |
| 7.1.1 Separazione a mezzo di agenti chimici..... | 16 |
| 7.1.2 Separazione a mezzo riscaldamento..... | 16 |
| 7.2 DETERMINAZIONE DEL FATTORE DEL BROMURO DI POTASSIO..... | 16 |
| 7.2.1 Preparazione dei campioni d'argento normalizzati..... | 16 |
| 7.2.2 Titolazione della soluzione di argento normalizzata..... | 16 |
| 7.2.3 Calcolo del fattore del bromuro di potassio..... | 17 |
| 7.3 DETERMINAZIONE..... | 17 |
| 7.3.1 Preparazione della soluzione per la prova..... | 17 |
| 8. ESPRESSIONE DEI RISULTATI..... | 17 |
| 8.1 METODO DI CALCOLO..... | 17 |

| | | | | |
|------------|-------------|--------------------|----------------|---------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 1 | 10/07/06 | II° Emissione | Simoncini | Mordini |
| 0 | 19/06/06 | I° Emissione | Simoncini | Mordini |
| REV | DATA | DESCRIZIONE | REDATTO | APPROVAZIONE |

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura interna specifica un metodo per la determinazione della massa d'argento fino contenuto in un oggetto costituito da una lamina di metallo prezioso applicata su una lastra di metallo comune, ai sensi dell'art. 36 commi 1 e 6 del D.P.R. n.150/02.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

I documenti di riferimento sono:

- Decreto Legislativo n.251 del 22 maggio 1999
- D.P.R. n.150 del 30 maggio 2002
- UNI EN 31427:1997 “Determinazione dell'argento nelle leghe d'argento per gioielleria.”

3. PRINCIPIO

Il campione viene separato dal supporto in metallo comune. Il metallo prezioso così ottenuto è disciolto in acido nitrico diluito. Il contenuto di metallo prezioso fino della soluzione risultante è determinato attraverso titolazione per mezzo di una soluzione di bromuro di potassio normalizzata, utilizzando un'indicazione potenziometrica del punto di equivalenza.

4. REAGENTI

Durante l'analisi devono essere usati solo reagenti di qualità per analisi, acqua distillata o acqua di equivalente purezza.

- **Acido nitrico** 33% (m/m) $d_{20}=1,2 \text{ g/cm}^3$
- **Bromuro di potassio** soluzione 0,1moli/l
- **Idrossido di sodio** 15-20% m/m
- **Argento**, purezza minima 999,9 ‰ (parti per mille) in massa.

5. APPARECCHIATURE

E' necessario, in aggiunta alla normale attrezzatura di laboratorio, il seguente materiale:

- buretta a pistone motorizzato, collegata ad un potenziometro o ad un titolatore automatico ed in grado di fornire incrementi di 0,05 ml al punto di equivalenza,
- apparecchiatura per la titolazione, con elettrodo d'argento ricoperto con bromuro d'argento,
- bilancia analitica, precisione pari a 0,01 mg,
- bilancia analitica, precisione pari a 0,01 g,
- forno o muffola, in grado di raggiungere una temperatura max di 900°C,
- bacinella in acciaio inox di opportuna capacità,

6. CAMPIONAMENTO

La scelta dei punti di prelevamento del campione si esegue così come disposto dall'art.9 del D.P.R. n.150/02.

7. PROCEDURA

7.1 SEPARAZIONE LAMINA METALLO PREZIOSO.

7.1.1 Separazione a mezzo di agenti chimici.

Al fine di scindere la lamina di metallo prezioso dal supporto in metallo non prezioso, si pone il campione in una soluzione d'idrossido di sodio.

L'idrossido di sodio scioglierà l'alluminio, metallo comune che solitamente costituisce il supporto, così facendo si avrà anche la decomposizione parziale sia dei collanti sia delle vernici che solitamente proteggono l'oggetto. Si asciuga in forno ad una temperatura di circa 400°C la lamina ottenuta.

7.1.2 Separazione a mezzo riscaldamento.

Al fine di scindere la lamina di metallo prezioso dal supporto in metallo non prezioso, si riscalda il campione, con opportuni mezzi, avendo cura di non raggiungere il punto fusione dell'argento (900°C), per un tempo variabile tra i 5-30 minuti. Il tempo di riscaldamento varia a seconda le dimensioni e la tipologia del campione da saggiare.

Tale operazione permette la rimozione di collanti e vernici.

In entrambi i casi si pesa, con l'ausilio della bilancia analitica avente una precisione di 0,01 g, la lamina di metallo prezioso così ottenuta prendendo nota del valore rilevato (W_C).

Nota 1: Solitamente le dimensioni del pezzo da saggiare non sono tali da poter essere introdotte nella cella della bilancia analitica con precisione pari a 0,01 mg, poiché non è necessario utilizzare una tale precisione in quanto secondo quanto stabilito dall'art.36/6 del D.P.R. n.150/02 che consente l'applicazione di un'indicazione in cifra del contenuto in massa di fino arrotondata al grammo e secondo quanto precisato dalla circolare del Ministro delle Attività produttive n.1298170 del 23/04/03 la quale stabilisce che tale arrotondamento è da intendersi per difetto, cioè al valore intero inferiore, è appropriato utilizzare la bilancia analitica con precisione al centesimo di grammo.

7.2 DETERMINAZIONE DEL FATTORE DEL BROMURO DI POTASSIO.

7.2.1 Preparazione dei campioni d'argento normalizzati.

Pesare tre campioni di argento (4) ciascuno compreso tra i 300 mg ed i 500 mg, con una precisione di 0,01 mg, e trasferirli in tre bicchieri di vetro. Aggiungere 5 ml di acido nitrico (4) a ciascun bicchiere e scaldare adagio fino a far disciogliere l'argento. Riscaldare fino a che le evoluzioni dei fumi di ossido di azoto siano completamente scomparse. Raffreddare, attraverso diluizione con circa 100-150 ml di acqua distillata (4) e trasferire nell'apparecchiatura per la titolazione (5).

7.2.2 Titolazione della soluzione di argento normalizzata.

Per mezzo della buretta a pistone (5) e rimescolando continuamente aggiungere sufficiente soluzione di bromuro di potassio (4) per precipitare circa 95 parti per cento in massa d'argento

presente nella soluzione. Titolare l'argento rimanente in maniera tale che il punto di equivalenza può essere interpolato con l'aggiunta di 0,05 ml di bromuro di potassio. Questa modalità di titolazione può essere effettuata automaticamente, usando un'apparecchiatura automatica dotata di "dosaggio volumetrico dinamico" che si basa sulla misura della differenza di potenziale tra gli elettrodi nel recipiente per la titolazione (5).

7.2.3 Calcolo del fattore del bromuro di potassio.

Il fattore del bromuro di potassio F , è calcolato usando la formula:

$$F = \frac{m_{Ag}}{V_s} \quad \text{dove } m_{Ag} \text{ è la massa dell'argento in milligrammi e } V_s \text{ è il volume, in}$$

millilitri, della soluzione di bromuro al punto di equivalenza.

I fattori determinati non devono differire tra loro per più di 0,05 parti per cento (%) in massa in valore relativo. Per la precisione dei calcoli successivi, deve essere usato il valore medio di F .

7.3 DETERMINAZIONE

7.3.1 Preparazione della soluzione per la prova.

Pesare, con una precisione di 0,01 mg, tra 300 mg e 500 mg di campione ottenuto al punto 7.1.1 o al punto 7.1.2 trasferendo la presa di saggio in un bicchiere di vetro. Aggiungere 5 ml di acido nitrico (4) e riscaldare adagio per disciogliere la lega. Riscaldare fino a che le evoluzioni dei fumi di ossido di azoto siano completamente scomparse. Raffreddare, attraverso diluizione con circa 100-150 ml di acqua distillata (4) e trasferire nell'apparecchiatura per la titolazione (5).

8. ESPRESSIONE DEI RISULTATI.

8.1 METODO DI CALCOLO

Poiché il fattore del bromuro di potassio, F (7.2.3), è espresso in milligrammi di argento per ogni litro di soluzione, la massa m_{Ag} , in milligrammi, di argento nel campione per la prova è calcolata utilizzando la formula:

$$m_{Ag} = F \times V_s$$

Calcolare l'argento fino contenuto nel campione W_{Ag} , in grammi, usando la formula:

$$W_{Ag} = \frac{W_C \times m_{Ag}}{m_S} \quad \text{dove } m_S \text{ è la massa, in milligrammi, del campione per la prova (7.3.1) e}$$

W_C è la massa, in grammi, del campione da saggiare (7.2.1)

□ Allegato III

(Al Regolamento per il rilascio ed il mantenimento della Certificazione Aggiuntiva per gli oggetti disciplinati dall'art 36 commi 1 e 6 del DPR 150/02)

1 Verifica preventiva:

- 1.1 Verifica ciclo produttivo;
- 1.2 Verifica quantitativa degli oggetti finiti pronti per essere commercializzati in deposito;
- 1.3 Prelievo materia prima;
- 1.4 Prelievo oggetti finiti;
- 1.5 Verifica certificati di garanzia.

2 Verifica periodica:

- 2.1 Verifica ciclo produttivo;
- 2.2 Verifica quantitativa degli oggetti finiti pronti per essere commercializzati in deposito e applicazione dello speciale sigillo del Laboratorio di identificazione delle rimanenze;
- 2.3 Prelievo materia prima;
- 2.4 Prelievo oggetti finiti;
- 2.5 Verifica certificati di garanzia.

Note:

- Il campione sarà costituito dal “prodotto finito”. Per prodotto finito si intende il prodotto che ha terminato il ciclo di lavorazione così indicato nel modulo Mod 18 RCAL;
- La determinazione della conformità sarà effettuata come disposto dall'allegato II;
- Il Laboratorio consegna i residui dei campioni d'analisi e i relativi Rapporti di prova all'Azienda certificata entro 6 mesi dall'esecuzione degli esami, tenuto conto dell'organizzazione interna.
- La fattura sarà inviata all'azienda certificata a mezzo posta.
- L'Azienda Speciale RPQ conserverà i rapporti di prova ed i relativi documenti di analisi per almeno 5 anni.
- Il Laboratorio è accreditato ACCREDIA con n° 0625. L'accreditamento rilasciato da ACCREDIA, con il quale il Laboratorio ha stipulato una convenzione, è il riconoscimento formale della competenza del Laboratorio ad effettuare specifiche prove. Le prove, per cui il Laboratorio è accreditato, sono indicate sia nel tariffario del laboratorio sia nel sito internet www.accredia.it accedendo alla banca dati “Laboratori di prova accreditati” ed inserendo il numero di accreditamento “0625” nella sezione “ricerca prove accreditate per laboratorio”.

ACCREDIA non è responsabile dei risultati delle prove e/o di eventuali opinioni ed interpretazioni richieste dal cliente e formulate dal Laboratorio. L'accreditamento ACCREDIA

non costituisce un'approvazione del campione o del prodotto presentato dal cliente e sottoposto a prova dal Laboratorio.

ACCREDIA non accredita attività di consulenza, ma accredita i Laboratori per qualsiasi tipo di prova sui cui risultati i consulenti possono basare il proprio lavoro. L'Accreditamento non comporta una diminuzione delle responsabilità derivanti dai contratti stipulati tra il Laboratorio ed i suoi Clienti e, benchè sia un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio di prova, non costituisce una garanzia rilasciata da ACCREDIA sulle singole prestazioni del Laboratorio.

- Il cliente ha l'opportunità di presentare reclami o osservazioni utilizzando l'apposito modulo a disposizione sia presso la sede del Laboratorio sia sul sito internet aziendale all'indirizzo www.realpreciousquality.com

Allegato IV TARIFFARIO

TARIFFARIO CERTIFICAZIONE AGGIUNTIVA

L'azienda che richiede il servizio di certificazione aggiuntiva ha la possibilità di scegliere una delle sotto elencate tariffe:

1. APPOSIZIONE OBBLIGATORIA DEI CERTIFICATI DI GARANZIA SU TUTTI I PRODOTTI REALIZZATI DALL'AZIENDA.

2. APPOSIZIONE FACOLTATIVA DEI CERTIFICATI DI GARANZIA.

3. AZIENDE CHE PRODUCONO SOLO PRODOTTI DISCIPLINATI DALL'ART. 36 COMMI 1 E 6.

1. TARIFFA PER LE AZIENDE CHE PRODUCONO OGGETTI IN METALLO PREZIOSO CON APPOSIZIONE OBBLIGATORIA DEI CERTIFICATI DI GARANZIA.

1.1 QUOTA PRE-VERIFICA/QUOTA ANNUALE

L'Azienda dovrà applicare i certificati di garanzia RGQ Real Gold Quality e/o RSQ Real Silver Quality e/o TechAg **obbligatoriamente** su tutti i prodotti finiti presenti in azienda e realizzati secondo le disposizioni del DLgs n. 251/99 e del DPR 150/02.

Per prodotto finito si intende il prodotto che ha terminato il ciclo di lavorazione così come indicato nel Mod 2 RCA e nel Mod 18 RCAL.

| | Artigiano orafo | Imprese Artigiane | Industria |
|------------------------------|-----------------|-------------------|------------|
| QUOTA PREVERIFICA | | | |
| QUOTA RINNOVO ANNUALE | € 500,00 | € 750,00 | € 1.500,00 |

Le quote sopra indicate sono comprensive del corrispettivo indicato al punto 8 della licenza d'uso dei marchi collettivi RGQ Real Gold Quality, RSQ Real Silver Quality e TechAg

| COSTO DEI CERTIFICATI DI GARANZIA per i prodotti realizzati in oro/argento | Artigiano orafo |
|---|------------------------|
| COSTO UNITARIO | € 0,50 |

| COSTO DEI CERTIFICATI DI GARANZIA per i prodotti realizzati in argento | Imprese Artigiane - Industria |
|---|--------------------------------------|
| COSTO UNITARIO | € 0,15 |

| COSTO DEI CERTIFICATI DI GARANZIA per i prodotti disciplinati dall'art. 36 commi 1 e 6 del DPR 150/02 | Imprese Artigiane - Industria |
|--|--------------------------------------|
| COSTO UNITARIO | € 0,06 |

1.2 PENALI

I dipendenti o i mandatari del Laboratorio che nell'attività di verifica periodica riscontrino prodotti finiti privi di certificato di garanzia informeranno il CdA del Laboratorio il quale ha la facoltà di:

- revocare la Certificazione Aggiuntiva così come indicato all'art. 8;
- applicare una penale da 500,00 € a 5.000,0 €.

1.3 AZIENDE CHE PRODUCONO PER CONTO TERZI PRODOTTI REALIZZATI IN ARGENTO E CHE NON COMMERCIALIZZANO PRODOTTI FINITI CON IL PROPRIO MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE

| | Imprese Artigiane | Industria |
|--------------------|--------------------------|------------------|
| QUOTA FISSA | € 1.000,00 | € 2.000,00 |

Le quote sopra indicate sono comprensive del corrispettivo indicato al punto 8 della licenza d'uso dei marchi collettivi RGQ Real Gold Quality e RSQ Real Silver Quality

2. TARIFFA PER LE AZIENDE CHE PRODUCONO OGGETTI IN METALLO PREZIOSO CON APPOSIZIONE FACOLTATIVA DEI CERTIFICATI DI GARANZIA "CARD".

2.1 QUOTA PRE-VERIFICA/ QUOTA ANNUA

| Laboratori annessi ad Aziende commerciali | Imprese Artigiane con numero dipendenti minore uguale a 4 unità | Imprese Artigiane con numero dipendenti maggiore uguale a 5 unità | Industria |
|--|--|--|------------------|
| € 500,00 | € 500,00 | € 1500,00 | € 3000,00 |

2.2 COSTO UNITARIO PER CARD IN MATERIALE PLASTICO CON N. 2 BOLLINI ANTICONTRAFFAZIONE E MINI DEPLIANT ILLUSTRATIVO.

| | Laboratori annessi ad Aziende commerciali | Imprese Artigiane con numero dipendenti minore uguale a 4 unità |
|------------------------|--|--|
| QUANTITA' | Costo unitario | Costo unitario |
| da 1 a 30 | € 20,00 | € 20,00 |
| da 31 a 60 | € 15,00 | € 15,00 |
| da 61 a 100 | € 10,00 | € 10,00 |
| maggiore di 101 | € 5,00 | € 5,00 |

| | Imprese Artigiane con numero dipendenti maggiore uguale a 5 unità |
|---------------------------|--|
| QUANTITA' | Costo unitario |
| da 100 a 1.000 | 0,45 |
| da 1.001 a 10.000 | 0,44 |
| da 10.001 a 20.000 | 0,42 |
| da 20.001 a 40.000 | 0,41 |
| da 40.001 a 80.000 | 0,39 |
| maggiore di 80.001 | 0,37 |

| | Industria |
|-------------------------------|-----------------------|
| QUANTITA' | Costo unitario |
| da 1.000 a 10.000 | 0,53 |
| da 10.001 a 25.000 | 0,48 |
| da 25.001 a 50.000 | 0,45 |
| da 50.001 a 100.000 | 0,42 |
| da 100.001 a 200.000 | 0,41 |
| da 200.001 a 400.000 | 0,39 |
| da 400.001 a 1.000.000 | 0,38 |
| maggiore di 1.000.001 | 0,37 |

2.3 COSTO UNITARIO PER CARD IN CARTONCINO PLASTICATO CON N. 2 BOLLINI ANTICONTRAFFAZIONE E MINI DEPLIANT ILLUSTRATIVO

| | Imprese Artigiane con numero dipendenti maggiore uguale a 5 unità |
|---------------------------|--|
| QUANTITA' | Costo unitario |
| da 100 a 1.000 | 0,200 |
| da 1.001 a 10.000 | 0,195 |
| da 10.001 a 20.000 | 0,188 |
| da 20.001 a 40.000 | 0,180 |
| da 40.001 a 80.000 | 0,175 |
| maggiore di 80.001 | 0,160 |

| | Industria |
|-------------------------------|-----------------------|
| QUANTITA' | Costo unitario |
| da 1.000 a 10.000 | 0,240 |
| da 10.001 a 25.000 | 0,215 |
| da 25.001 a 50.000 | 0,200 |
| da 50.001 a 100.000 | 0,188 |
| da 100.001 a 200.000 | 0,180 |
| da 200.001 a 400.000 | 0,175 |
| da 400.001 a 1.000.000 | 0,168 |
| maggiore di 1.000.001 | 0,160 |

3. TARIFFA PER LE AZIENDE PRODUTTRICI DI PRODOTTI DISCIPLINATI DALL'ART. 36 COMMI 1 E 6

3.1 L'Azienda dovrà applicare i certificati di garanzia TechAg **obbligatoriamente** su tutti i prodotti finiti presenti in azienda e realizzati secondo il comma 6 del DPR 150/02.

Per prodotto finito si intende il prodotto che ha terminato il ciclo di lavorazione così come indicato al Mod 18 RCAL.

| | Imprese Artigiane | Industria |
|------------------------------|--------------------------|------------------|
| QUOTA PREVERIFICA | € 300,00 | € 600,00 |
| QUOTA RINNOVO ANNUALE | | |

| COSTO DEI CERTIFICATI DI GARANZIA | Imprese Artigiane - Industria |
|--|--------------------------------------|
| COSTO UNITARIO | € 0,06 |

3.2 AZIENDE CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE AGGIUNTIVA PER I PRODOTTI A TITOLO

Per le Aziende che usufruiscono del servizio di Certificazione Aggiuntiva, per prodotti a titolo, il costo della Certificazione Aggiuntiva dei prodotti realizzati secondo l'art. 36 commi 1 e 6 del DPR 150/02 è il seguente:

| | Imprese Artigiane | Industria |
|--------------------|--------------------------|------------------|
| QUOTA FISSA | € 150,00 | € 400,00 |

L'Azienda dovrà applicare i certificati di garanzia TechAg obbligatoriamente su tutti i prodotti finiti presenti in azienda e realizzati secondo il comma 6 del DPR 150/02.

Per prodotto finito si intende il prodotto che ha terminato il ciclo di lavorazione così come indicato al Mod 18 RCA.

| Certificato di garanzia personalizzato con 1 bollino anticontraffazione | Imprese Artigiane - Industria |
|--|--------------------------------------|
| COSTO UNITARIO | € 0,06 |

3.3 PENALI

I dipendenti o i mandatari del Laboratorio che nell'attività di verifica periodica riscontrino prodotti finiti privi di certificato di garanzia informeranno il CdA del Laboratorio il quale ha la facoltà di:

- revocare la Certificazione Aggiuntiva così come indicato all'art. 8;
- applicare una penale da 500,00 € a 5.000,00 €.

3.4 AZIENDE CHE PRODUCONO PER CONTO TERZI PRODOTTI REALIZZATI SECONDO L'ART. 36 COMMI 1 E 6 DEL DPR 150/02 E CHE NON COMMERCIALIZZANO PRODOTTI FINITI

| | Imprese Artigiane | Industria |
|--------------------|--------------------------|------------------|
| QUOTA FISSA | € 2.000,00 | € 4.000,00 |

☞ CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA SERVIZI.

Le spese relative alla trasferta del personale del Laboratorio, per le Aziende che hanno più sedi operative, sono calcolate di volta in volta.

Il Laboratorio concede ai “Laboratori annessi ad aziende commerciali, alle imprese artigiane con numero di dipendenti minore di 4 unità ed agli artigiani orafi”, numero 4 (quattro) saggi mensili gratuiti. Le spese di spedizione di invio e di riconsegna dei campioni sono a totale carico dell'azienda certificata che dovrà comunicare le modalità delle stesse.

Il costo per eventuali verifiche aggiuntive sarà calcolato sulla base del listino prezzi adottato dal laboratorio ed in vigore alla data di richiesta della verifica stessa.

Tutte le tariffe si intendono IVA esclusa.

Le somme di cui sopra verranno corrisposte mediante Bonifico Bancario intestato a:

Azienda Speciale R.P.Q. Real Precious Quality

Via Virgilio Guzzini, 3

62010 Montelupone (MC)

P.IVA 01475470439

Banca d'appoggio BANCA DELLE MARCHE sede di MACERATA n. c/c 17925

ABI: 6055 CAB: 13401 CIN: D

IBAN IT 11D0605513401000000017925